

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONNA CETERIS



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata DONNA CETERIS, di seguito indicata anche come “Associazione”.

1.2. L'Associazione ha sede legale in CAGLIARI, Via Cimarosa n°7. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di CAGLIARI non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

1.3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero

1.4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.5. L'Associazione ha durata illimitata.

1.6. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “Organizzazione di Volontariato”

2.1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "DONNA CETERIS Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata DONNA CETERIS- ODV/ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

2.2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità

3.1. L'Associazione riconosce i principi fondamentali della costituzione italiana.

3.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate o delle persone aderenti agli enti associati.

3.3. L'Associazione si impegna a tutelare i diritti delle donne e a contrastare la violenza maschile agita su di esse, in quanto violazione dei diritti umani. Opera per la pace, la giustizia e la non violenza.

3.4. L'Associazione opera esclusivamente per finalità di solidarietà sociale e persegue come scopo prevalente quello di contrastare la violenza di genere e promuovere la parità di diritti tra uomo e donna. Più in particolare, l'associazione si propone di contrastare ogni forma di abuso o violenza maschile nei confronti delle donne e ogni forma di violenza o di abuso contro l'infanzia, nonché di agire a tutela di soggetti vulnerabili e/o fragili in condizione di disagio o a rischio di disagio.

3.5. L'Associazione è volta a difendere e sostenere donne e bambine/i vittime di abusi e violenze, in quanto violazione di diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne- Pechino 1995 e Convenzione di Istanbul 2011), tenendo conto della relazione tra violenza domestica e violenza assistita dalle/dai minori.

3.6. Sostenere e migliorare l'empowerment di donne che, in un particolare momento della vita, si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale, in particolare donne vittime di violenza domestica e di altre forme di violenza agita su di esse, mettendo in atto azioni concrete per migliorare la loro condizione.

- 3.7. Approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l'agire rispetto alla violenza di genere.
- 3.8. Contrastare altre forme di violenza agita tramite l'uso di piattaforme digitali come il grooming, il cyberbullismo e il revenge porn.
- 3.9. Contribuire, attraverso l'interazione con le istituzioni pubbliche e private, a tutelare i diritti delle donne e la cultura della differenza di genere.

Art.4. Attività di interesse generale

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, ha creato, nel rispetto della normativa internazionale, nazionale e locale, un Centro antiviolenza che offre un servizio di prima accoglienza telefonico, un centro di ascolto, un centro servizi di consulenza legale, psicologica e sociale, uno sportello per il rilascio di informazioni e per fornire tutela in materia di stalking e una casa di prima accoglienza.

All'interno del Centro Antiviolenza opera e potrà operare esclusivamente personale femminile.

L'associazione si propone di creare case di assistenza e rifugio per donne e minori.

L'Associazione, per conseguire tali finalità, opera nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), w), p) parentesi del D.Lgs. 117/2017 svolgendo le seguenti attività:

- organizza percorsi di sostegno specifici e individuali per donne vittime di violenza, gruppi di auto aiuto e progetti specifici sulla violenza assistita;
- promuove, attraverso l'utilizzo di uno o più strumenti (quali portali web, documenti, articoli, giornali, libri, trasmissioni audio-video, film, manifesti), l'informazione su tematiche ritenute utili per il perseguimento degli scopi sociali;
- svolge azioni di prevenzione della violenza di genere del disagio giovanile, attraverso specifici progetti volti a diffondere la cultura della non violenza, il raggiungimento di pari opportunità fra uomo e donna e la promozione di modalità relazionali positive;
- promuove e organizza la formazione di operatrici e operatori specializzati nelle materie funzionali al raggiungimento dei suoi scopi, o comunque direttamente connesse e strumentali alle attività istituzionali, attraverso l'organizzazione di master, corsi, seminari e convegni e con la produzione e distribuzione di materiale informativo, didattico ed educativo;
- promuove e organizza attività di formazione, orientamento e sensibilizzazione presso le scuole di ogni ordine e grado che prevedano il coinvolgimento di alunni personale docente, non docente e famiglie;
- la formazione è rivolta anche agli avvocati, ai medici, agli infermieri, alle forze dell'ordine, agli operatori dei servizi sociosanitari territoriali e a qualsiasi altro ente o istituzione, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, convegni, la produzione e la distribuzione di materiale informativo, didattico ed educativo;
- promuove e gestisce progetti e attività nell'ambito di programmi locali, nazionali, europei e internazionali coerenti con le sue finalità;
- realizza, in collaborazione con la rete dei servizi del territorio, istituzionali e non, interventi di inclusione sociale che prevedano anche percorsi per raggiungere l'autonomia lavorativa e abitativa;
- realizza progetti specifici di formazione, aggiornamento e orientamento al lavoro per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei minori, anche attraverso l'utilizzo delle risorse che l'Unione europea mette a disposizione per il raggiungimento dei suddetti scopi;
- promuove e realizza iniziative volte a contrastare la violenza economica sulle donne e promuovere l'autonomia economica e lavorativa anche attraverso progetti di promozione dell'imprenditoria e partemariati con aziende, al fine di favorire work experience e il reinserimento della donna nel mondo del lavoro;
- ha creato un sistema di raccolta e analisi dei dati sia al fine di approfondire la ricerca sui temi trattati, sia a garanzia dei principi di trasparenza, qualità ed efficienza e al fine di formulare proposte operative;
- ha costituito reti con i vari servizi del territorio (sociali, sanitari, giudiziari, culturali) promuovendo la partecipazione, la comunicazione e l'assunzione di responsabilità condivise, anche mediante la realizzazione di accordi e protocolli finalizzati a formalizzare procedure condivise per la gestione dei casi trattati;
- tutelare i diritti delle donne e la parità di genere anche attraverso l'intervento e la costituzione di parte civile nei processi per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e in genere in ogni procedimento penale, civile e amministrativo che veda la donna o la/il minore come vittime di violenza e per il rispetto delle pari opportunità negli enti pubblici e in altre situazioni analoghe;
- potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrativa delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge 383/2000 e successive integrazioni e modifiche;
- potrà svolgere le attività sopra descritte sia in proprio che in collaborazione di soggetti esterni alla stessa, garantendo la formazione continua e la supervisione di tutti gli operatori appartenenti all'associazione,

volontari e non;

- infine, potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, utili per il raggiungimento degli scopi sociali; è inoltre abilitata a partecipare a enti organismi aventi per scopo la promozione e lo sviluppo di attività simili o complementari.



5. Attività diverse

5.1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.

5.2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

5.3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

6. Raccolta fondi

Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

7.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le associate. Le cariche associative sono elettive e tutte le associate possono esservi nominate.

7.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.8 - Associate

8.1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche di sesso femminile che abbiano raggiunto il 18esimo anno di età e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

8.2. Il numero delle associate non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero delle associate divenisse inferiore a quanto indicato, esso deve essere integrato entro un anno.

8.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.9 - Procedura di ammissione

9.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

9.2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

9.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

9.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo

idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.10 - Diritti e doveri delle associate

10.1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
- elettorato passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

10.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

10.3. Gli associati hanno il dovere di:

adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

10.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

11.1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) esclusione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- qualsiasi violazione dei doveri connessi alla sua carica;
- mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 15 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

11.2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

11.3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

12.1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

12.2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed

esclusivamente per fini di solidarietà.

12.3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12.5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

12.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

12.7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Delle persone retribuite

13.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

14.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) La Presidente dell'Associazione;

14.2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

14.3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

15.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

15.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

15.3. L'Assemblea è convocata dalla Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) La Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

15.4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

15.5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente La Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colui che ne fa le veci: le decisioni assunte fino alla



sospensione saranno valide.

15.6. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

15.7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

15.8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

16.1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c. approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e. nomina e revoca La Presidente e il vicepresidente del consiglio direttivo;
- f. nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- g. nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j. approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

16.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

17.1. L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

17.2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno delle associate e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea delle associate: regole di voto

18.1. Ciascuna associata ha diritto ad un solo voto.

18.2. Ciascuna associata può farsi rappresentare nell'assemblea da altra associata mediante delega scritta. Ciascuna associata può rappresentare sino a un massimo di 1 associata.

18.3. L'esercizio del diritto di voto spetta alle associate che sono iscritte da almeno 3 mesi (fare riferimento all'art. 10, c.1 lettera a del presente Statuto) nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le associate che non sono iscritte da almeno 3 mesi nel libro delle associate possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computate ai fini del raggiungimento dei quorum.

18.4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia

richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

19.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da 5 (cinque) membri, compreso La Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

19.2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

19.3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

19.4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, La Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consigliere non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.

20.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire alle Consigliere almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

20.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti le Consigliere.

20.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

20.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altra Consigliera individuata tra le presenti.

20.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle presenti. Non sono ammesse deleghe.

20.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

20.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- h) convocare l'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti

interni, dall'Assemblea e dal CTS;

- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
- o) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

21.2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

22.1. La carica di Consigliera si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

22.2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

22.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle Consigliere, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in caso in cui questa non voglia o possa provvedere, la Consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione delle componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione

22.4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.23 – La Presidente: poteri e durata in carica

23.1. La Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

23.2. La Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

23.3. La Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

23.4. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;
- c. adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

23.5. In caso di assenza o impedimento, La Presidente viene sostituito dalla Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra Consigliera.

Art.24 - Cause di decadenza e sostituzione della Presidente

24.1. Dalla carica di Presidente si decade per:

- a. dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d. perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di associato, in particolare a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

24.2. Qualora la Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, la Vicepresidente se eletta dall'assemblea, o, qualora questa non voglia o possa provvedere, la Consiglieria più anziana di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione della nuova Presidente.

Art.25 - Responsabilità

25.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

25.2. I membri del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

26.1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

27.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

27.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;



h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

29.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.

29.3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.

29.4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associata, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 – Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

30.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate, sia in prima che in seconda convocazione.

30.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

30.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

34.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme contenute nel Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari
Registrato il 29/01/2023 al n. 123
ESENTE esente
SI NO